

# **SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE**



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DELLA SdS AREA PRATESE**

**Approvato con Del. Ass. SdS n. 16 del 28.02.2024**

## **INDICE**

**Articolo 1 - Principi ed ambito di applicazione.**

**Articolo 2 - Tipologie di incarico**

**Articolo 3 Esclusioni**

**Articolo 4 Presupposti per il conferimento dell'incarico**

**Articolo 5 - Esclusione dal conferimento degli incarichi**

**Articolo 6 – Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi**

**Articolo 7 – Formalizzazione dell'incarico.**

**Articolo 8- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.**

**Articolo 9 - Pubblicità e efficacia.**

**Art. 10 - Norma di rinvio**

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DELLA SDS PRATESE**

## **Art. 1 - Principi ed ambito di applicazione**

1. Per obiettivi specifici e determinati, e per esigenze cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio presso il consorzio, possono essere conferiti incarichi professionali esterni esercitati in forma di lavoro autonomo.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di lavoro autonomo nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, ai sensi di legge.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 - 2230 del codice civile.

## **Art. 2 - Tipologie di incarico.**

Per incarico di lavoro autonomo si intendono quegli incarichi in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'incaricato.

Gli incarichi di cui all'art.1 comma 1, in base al contenuto della prestazione, si distinguono in:

- incarichi di studio, consistente in una attività di studio o di soluzione di questioni inerenti all'attività dell'ente, che si sostanzia nella consegna di una relazione scritta finale con illustrati i risultati di studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di ricerca, consistono in prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti di ricerca e/o innovazione e sviluppo tecnologico previa definizione di programma di Sds;
- incarichi di consulenza: consistono in pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio su specifiche questioni;
- altri incarichi: consistono in prestazioni con oggetto non corrispondente alla classificazione suddetta quali ad esempio il supporto ai servizi amministrativi o tecnici dell'ente in relazione alla realizzazione degli obiettivi di Sds;

## **Articolo 3- Esclusioni**

Il presente disciplinare non si applica:

- a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
- b) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio del Consorzio SdS;
- c) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi del Consorzio SdS;
- d) alle sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
- e) ad incarichi conferiti nell'ambito della normativa di cui al Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture - D. Lgs. 36/23, in quanto applicabili.

#### **Articolo 4 - Presupposti per il conferimento dell'incarico.**

Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:

a) inesistenza, all'interno del Consorzio SdS, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità oggettiva di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro. Nel conferimento dell'incarico si dovrà dare atto dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno del Consorzio SdS e dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico ovvero che seppure in presenza di professionalità adeguate i carichi di lavoro assegnati non consentono di effettuare l'attività oggetto dell'incarico;

b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo, l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

c) devono essere preventivamente determinati l'oggetto, la durata e il compenso della collaborazione;

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve indicare le ragioni straordinarie del conferimento stesso e attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

3. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **Articolo 5 - Esclusione dal conferimento degli incarichi**

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Consorzio;

c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dal Consorzio;

d) abbiano un contenzioso con il Consorzio;

e) si trovino in situazione tali da creare conflitto di interesse con l'incarico che l'ente intende conferire;

f) siano stati condannati con sentenza di condanna definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione ex libro II -Titolo II del codice penale, per i delitti ex art.416 e 416-bis, per i delitti ex dell'art.74 DPR 309/90, nonché per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

## **Art. 6 - Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi**

1. La SdS promuove la ricerca della migliore qualificazione specifica rispetto all'incarico da affidare, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità, attraverso procedure comparative che consentano di selezionare il migliore soggetto disponibile.
2. L'effettuazione della procedura comparativa avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. L'avviso pubblico da pubblicare sul sito web di Sds per 15 gg consecutivi, deve necessariamente:
  - a) Requisiti minimi e professionalità ed esperienza richieste;
  - b) Oggetto e le modalità di svolgimento dell'incarico;
  - c) Durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
  - d) Valore stimato dell'incarico, compenso e rimborsi spesa se previsti;
  - e) Tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.
5. La selezione avviene valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche più vantaggiose (ed eventualmente i tempi di realizzazione) secondo i criteri prestabiliti nell'avviso.
6. Per la valutazione dei curricula e delle offerte, la SdS può avvalersi di una commissione tecnica interna.

## **Art. 7 - Formalizzazione dell'incarico**

1. La SdS formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore e per l'ente.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - a) dell'oggetto dell'incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
  - b) delle condizioni di esecuzione e responsabilità del prestatore in relazione alla realizzazione della prestazione;
  - c) della durata della prestazione, commisurata all'entità del progetto;
  - d) del luogo di esecuzione; e) del compenso, dei criteri di determinazione e delle modalità di pagamento (commisurato all'attività da svolgere e all'utilità conseguita dal consorzio);
  - e) l'individuazione del responsabile del procedimento con il quale l'incaricato dovrà correlarsi.
  - f) Le eventuali penali previste in caso di ritardata esecuzione della prestazione;
  - g) Le eventuali garanzie richieste a carico del prestatore;
  - h) il diritto del consorzio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del prestatore (clausola risolutiva espressa);
  - i) l'esclusione di vincoli di subordinazione con il consorzio conferente l'incarico.

## **Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile del procedimento accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro

delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati non siano conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile di procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto.

#### **Art. 9 - Pubblicità ed efficacia**

1. Dell'avviso di cui all'art. 6 si dà adeguata pubblicità tramite il sito della SdS e mediante trasmissione a tutti gli Enti Soci nonché la pubblicazione all'Albo per un periodo non inferiore a 10 giorni.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. Il conferimento dell'incarico dovrà anch'esso essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio. Per ogni incarico devono essere indicati i riferimenti dell'atto di conferimento dell'incarico, il nominativo, il tipo di incarico e di collaborazione instaurata, l'oggetto, la durata e il compenso. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione sul sito della SdS.

#### **Art. 10- Norma di rinvio**

Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera ai sensi degli art. 2222 e segg. del codice civile, nonché dalle normative applicabili in materia.